

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**VERBALE SEDUTA N. 50 DEL 22 NOVEMBRE 2011**

Il giorno 22 novembre 2011, alle ore 10.00, regolarmente convocato, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Genova, eletto dal Consiglio provinciale con delibera del 17 giugno 2009, n. 33, adottata ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono presenti:

Dott. Remo Moisello - Presidente  
Dott. Alessandro Baronti - Componente  
Dott. Andrea Chiossi - Componente

per trattare il seguente argomento:

**PARERE OBBLIGATORIO SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER L'ESERCIZIO 2012 E DEI DOCUMENTI ALLEGATI (ART. 239, C. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267),**

la cui elaborazione, si è iniziata già da alcuni giorni, nei quali sono stati preventivamente esaminati gli atti propedeutici alla proposta ufficiale di deliberazione sul bilancio e del materiale amministrativo-contabile alla stessa collegato.

**IL COLLEGIO**

precisato che, ai fini dell'emanazione del parere di rito, si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/1/1996, n. 194;

Richiamate le leggi 15/3/1997, n. 59 e 15/5/1997, n. 127 e le loro successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi:

- 23/12/2000, n. 388 (finanziaria 2001),
- 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002),
- 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003),
- 23/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004),
- 30/12/2004, n. 311 (finanziaria 2005),
- 23/12/2005, n. 266 (finanziaria 2006),

- 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007),
- 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008),
- 22/12/2008, n. 203 (finanziaria 2009),
- 23/12/2009, n. 191 (finanziaria 2010)
- 13/12/2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
- 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

Vista la Legge n. 133 del 6/8/2008 di conversione del d.l. n. 112 del 25/6/2008

### **PRESO ATTO**

che la Provincia di Genova, confermando ancora una ormai consolidata consuetudine, provvede all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo entro il termine del 31 dicembre, fissato dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

e

che tale determinazione consente all'Ente di attivare tempestivamente le proprie iniziative e di limitare al massimo il ricorso all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria di cui all'art. 163 del già citato D.Lgs. 267/2000;

### **PRESO INOLTRE ATTO**

che la bozza di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e quelle relative ai suoi allegati (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale) sono state formate e presentate nell'osservanza dello Statuto dell'Ente e del Regolamento di Contabilità;

che la Legge n. 133/2008 e successive modificazioni contiene al suo interno norme che prevedono che gli enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

che con la bozza di bilancio annuale proposta l'Amministrazione dichiara anche in questa occasione di essersi ispirata all'osservanza dei seguenti principi:

**UNITA'**: per cui il blocco totale delle entrate deve contrapporsi e finanziare indistintamente il blocco totale delle spese, rimanendo esclusa la possibilità di collegamento di singole poste corrispettive di entrata e di spesa, salvo le eccezioni di legge;

**ANNUALITA'**: per cui le entrate e le spese di presumibile accertabilità ed impegnabilità sono riferibili a quello in esame e non ad altri esercizi;

**UNIVERSALITA'**: per cui il bilancio deve contenere tutta l'attività finanziaria dell'ente, dovendosi escludere tassativamente la tenuta di gestioni fuori bilancio e di contabilità separate;

**INTEGRITA'**: per cui le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione o comunque ad esse connesse, e le spese senza riduzione delle correlative entrate a cui esse possono dar luogo;

**VERIDICITA'**: per cui le previsioni delle entrate e delle spese di competenza devono essere aderenti alla realtà, talché le risorse non siano sovradimensionate o impropriamente iscritte per fittizio pareggio del bilancio, e gli impieghi non discendano da valutazioni estemporanee ma dall'applicazione di criteri obiettivi tecnico giuridici, tali da far conseguire l'iscrizione nel documento di previsioni di spesa sufficienti per garantire il soddisfacimento dei bisogni pubblici;

**PAREGGIO FINANZIARIO**: per cui deve esistere perfetto equilibrio fra le previsioni di competenza di entrata e di spesa;

**PUBBLICITA'**: per cui le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;

che l'**ELASTICITA'** del bilancio (requisito non specificamente contemplato dalla vigente normativa), è assicurata dall'iscrizione nella parte corrente del documento di adeguato "fondo di riserva", secondo quanto disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

che alla bozza di bilancio sono allegati la relazione previsionale e programmatica (art.170 D.Lgs. 267/2000), il bilancio triennale (art. 171 stesso D.Lgs.) ed i documenti indicati dall'art. 172 del medesimo D.Lgs.;

che il responsabile di ragioneria di cui all'art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000 nulla ha rilevato in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della bozza di bilancio 2012 e i suoi allegati;

che il pareggio finanziario del bilancio 2012 è così previsto:

<b>ENTRATA</b>	€	204.329.200,00
<b>SPESA</b>	€	204.329.200,00

che l'equilibrio economico-finanziario del bilancio è così dimostrato:

**PARTE CORRENTE**

**RISORSE -**

Tit. I Entrate tributarie	€	81.000.000,00
Tit. II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€	91.338.200,00
Tit. III Entrate extratributarie	€	11.292.000,00

-----

0200

Totale entrate di parte economico finanziaria	€	<b>183.630.200,00</b>
<b>=====</b>		
<b>I M P I E G H I</b>		
Tit. I Spese correnti	€	170.375.200,00
Tit. III Spese per rimborso prestiti	€	9.650.000,00
<b>-----</b>		
Totale spese di parte economico finanziaria	€	<b>180.025.200,00</b>
<b>=====</b>		
<b>AVANZO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		<b>3.605.000,00</b>
<b>=====</b>		

che l'equilibrio nel comparto INVESTIMENTI è dimostrato dalle tabelle di raffronto sottoriportate:

**R I S O R S E -**

Tit. IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali, riscossioni di crediti	€	1.199.000,00
Tit. V Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	6.000.000,00
<b>-----</b>		
Totale risorse specifiche destinate a spese di investimento	€	<b>7.199.000,00</b>
<b>=====</b>		

**I M P I E G H I**

Tit. II Spese in conto capitale	€	10.804.000,00
<b>-----</b>		
Totale spese di investimento	€	<b>10.804.000,00</b>
<b>=====</b>		


<b>DIFFERENZA INVESTIMENTI</b>		<b>3.605.000,00</b>
<b>=====</b>		

**COPERTURA DIFFERENZA**

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	€	0,00
Utilizzo dell'avanzo economico finanziario di parte corrente	€	3.605.000,00
<b>-----</b>		
Totale	€	<b>3.605.000,00</b>
<b>=====</b>		

che le entrate e le spese per conto di terzi presentano, complessivamente e per ciascun capitolo previsioni di entrata uguali a quelle di spesa:

ENTRATA	Titolo VI	€	13.500.000,00
SPESA	Titolo IV	€	13.500.000,00



0001

che non è prevista l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria, né quella relativa ad altri finanziamenti a breve termine, le cui poste devono essere annotate, se attive, in entrata al Tit. V, Cat. 1 e nella spesa al Tit. III, Interventi 1+2;

che l'importo degli interessi dei mutui passivi iscritti nel bilancio rientra nei limiti dell'indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) e dal D.L. 31/03/2005 n. 44 art. 1 – sexies, convertito nella legge 31/05/2005 n. 88 e dalla legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 698 (finanziaria 2007), per cui l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

che la relazione previsionale programmatica predisposta dalla Giunta Provinciale a norma degli articoli 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000, contiene l'illustrazione delle risorse e degli impieghi e che, in particolare per l'entrata, la relazione comprende una valutazione generale sui cespiti più significativi ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli;

che le entrate sono state valutate con criteri di prudenzialità non essendo ancora noti i contenuti della legge di stabilità 2012 e che fra esse è annoverata anche la compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuita alle province dalla legge finanziaria 2003;

che per la spesa la relazione contempla quattro programmi denominati:

- n. 1 – La Provincia che unisce – Sussidiarietà e Solidarietà Sociale;
- n. 2 – La Provincia che dà sicurezza – Politiche Ambientali;
- n. 3 – La Provincia che fa crescere – Sviluppo Territoriale e Formazione;
- n. 4 – La Provincia che funziona – Attività di Supporto.

che detti programmi non sono articolati in progetti essendo attribuita tale specificazione agli organi esecutivi in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione e che essi rilevano comunque distintamente la spesa corrente, consolidata e di sviluppo, nonché quella di investimento, fornendo nel complesso adeguati elementi dimostranti la coerenza delle scelte/obiettivi con le previsioni annuali e pluriennali;

che detti programmi di bilancio pluriennale, pur essendo stati redatti secondo l'analisi funzionale propria del bilancio annuale, ha consentito l'estrapolazione dei dati contabili e la loro esposizione nella relazione previsionale e programmatica, con la quale concordano nelle risultanze finali;

che gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, per il primo anno, coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, e che essi hanno carattere autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di spesa;

che i valori monetari contenuti nella bozza di bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono e che da essi si evince che l'Amministrazione ha tenuto conto, oltre che di altri importanti fattori, anche del tasso di inflazione programmato;

che sulla base dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie, la Provincia di Genova non risulta appartenere a tale fattispecie;

che la Giunta provinciale, con delibera dell'11/10/2011, n. 148, ha adottato lo schema del Programma Triennale 2012/2014 e dell'Elenco annuale dei lavori 2012, ai sensi dell'art. 13, c. 3, del D.P.R. n. 554/99 e art. 2, c. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005. Gli interventi previsti per il 2012 sono stati contabilizzati nel conto capitale del bilancio annuale e, per ciascuno di essi, sono state individuate valide fonti di finanziamento, anch'esse puntualmente specificate nel documento;

che per quanto attiene alle verifiche ed alle modalità da seguirsi ai sensi della Legge di Stabilità per il 2011 e precedenti nonché la Legge n. 133 del 6/8/2008 in tema di "patto di stabilità interno" l'Amministrazione provinciale di Genova risulta aver costantemente verificato ed improntato le proprie strategie relative alla gestione degli incassi e delle erogazioni in modo tale da conseguire un costante miglioramento del "saldo finanziario" e dell'obiettivo di riduzione delle spese, da determinarsi secondo le direttive di volta in volta emanate a cura del competente Ministero;

che la flessibilità del bilancio è garantita dall'iscrizione nello stesso del "fondo di riserva" (€ 1.482.309,82 alla posta cod. 1010911). Il fondo di cui trattasi, il cui ammontare è stato determinato in osservanza delle norme di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, risulta non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2 % del totale delle spese correnti previste nella bozza di bilancio così come disposto dal D.Lgs. n. 267/2000;

che i fondi di ammortamento per il reinvestimento in beni patrimoniali, facenti capo a ciascun servizio secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità, sono stati stanziati in bilancio ai sensi degli artt.160 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000 per importo complessivo di € 775.000,00;

#### TENUTO CONTO

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e delle variazioni rispetto all'esercizio precedente,

#### CONSIDERA

**congrue** le previsioni di spesa ed **attendibili** le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2010;



0003

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata, considerati con criteri di prudenzialità per alcune importanti voci;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

**coerenti** le proposte di bilancio annuale e di bilancio triennale, con gli atti fondamentali assunti;

#### RICORDATO nuovamente che

- 1) ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di pertinenza dei Comuni, Province, Comunità Montane e Consorzi, a condizione che la Giunta, con delibera da adottarsi per ogni semestre, ne quantifichi preventivamente gli importi;
- 2) l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Responsabile del Servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, deve comunicare al terzo interessato (fornitore) l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della comunicazione. In caso di violazione dell'obbligo esposto il "rapporto obbligatorio" intercorre non tra il terzo interessato (fornitore) e l'Ente, bensì tra il terzo interessato (fornitore) e l'Amministratore, funzionario o dipendente, che abbiano ordinato la fornitura;

#### RACCOMANDA E SUGGERISCE

- di tenere presente quanto previsto dal D.Lgs. n. 168 del 12/07/2004 convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004 che ha approvato interventi urgenti volti al contenimento della spesa pubblica;
- l'adozione semestrale della deliberazione prevista dall'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 quale strumento atto ad evitare esecuzioni mobiliari presso il tesoriere, pena la possibilità del creditore di poter agire su tutti i fondi disponibili presso la tesoreria;
- di provvedere alla sollecita individuazione e designazione dei responsabili di "piano esecutivo di gestione" ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di rammentare ai responsabili dei servizi l'obbligo di dare formale comunicazione al terzo interessato (fornitore) del provvedimento di spesa, sottolineando che eventuali ordinazioni effettuate in difetto di quanto sopra rendono obbligati i responsabili stessi – e non l'Ente – nei confronti di terzi;
- di tener presente che le previsioni di spesa riguardanti investimenti possono aver seguito di realizzazione subordinatamente alla preventiva verifica circa l'esistenza nei bilanci futuri di adeguate risorse per fronteggiare gli oneri indotti conseguenti all'attivazione degli investimenti stessi;

- di tenere inoltre presente che per le spese di investimento finanziate con specifiche entrate si rende necessaria la preventiva acquisizione, almeno in termini di accertamento, dei mezzi necessari;
- di determinare gli ammortamenti dei beni con i criteri di cui al combinato disposto degli artt. 167 e 229, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento alla situazione dei beni coinvolti nella procedura da elencarsi analiticamente negli inventari e nella contabilità patrimoniale;
- di tener presenti gli obblighi di cui alla legge 25/02/1987, n.67 e delle sue successive modifiche in tema di pubblicazione del bilancio di previsione;
- di approntare già d'ora gli strumenti amministrativo-contabili per modificare il bilancio 2012, tempestivamente predisposto, ove le emanande disposizioni della nuova legge di stabilità rendessero necessario tale adempimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime parere favorevole sulle proposte di bilancio di previsione per l'esercizio 2012, di bilancio pluriennale 2012/2014 e sui documenti agli stessi allegati.

La riunione ha termine alle ore 12.20.


Dott. Remo Moisello

- Presidente



Dott. Alessandro Baronti

- Componente



Dott. Andrea Chiossi

- Componente

